



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma, 49 – 36010 ROTZO (VI)

Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276

mail: [info@comune.rotzo.vi.it](mailto:info@comune.rotzo.vi.it)

PEC: [servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it](mailto:servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it)

Sito internet: <http://www.comune.rotzo.vi.it/>

Reg. Ord. N. 21/2019

**OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale.**

**Sospensione temporanea circolazione “Strada del Monte”.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che le attuali condizioni viarie della strada comunale denominata “Del Monte”, che collega Spiazzo Garibaldi ad Albaredo, si presentano particolarmente pericolose per la sicurezza stradale in ragione della presenza di neve e ghiaccio su alcuni tratti in forte pendenza fiancheggiati da boschi e per i quali non si è in grado di garantire la corretta e sicura fruizione da parte degli utenti stradali;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso ad un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la strada comunale in oggetto, con decorrenza dal 20/11/2019;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTI** gli articoli 5, comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

## ORDINA

1. la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la strada comunale denominata “Del Monte” che collega località Spiazzo Garibaldi ad Albaredo, con decorrenza dal 20/11/2019 e fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni viarie della strada di cui trattasi;
2. il presente provvedimento verrà reso noto al pubblico mediante idonea segnaletica stradale;
3. a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
  - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
4. in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992;
5. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

Rotzo, Li \_\_\_\_\_

**21 NOV. 2019**



**IL SINDACO**  
Pellizzari Aldo